SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ufficio territoriale del governo di Trieste

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 241/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. **195**.

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69;

Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";

Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale è stata integrata nella sua composizione;

Visto il progetto del decreto legislativo recante: « Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione», redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile";

b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";

c) all'articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o l'astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La ricusazione non ha";

d) all'articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente" sono soppresse;

e) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25.

Domicilio

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.";

f) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.";

g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole "procedimento amministrativo" sono inserite le seguenti: "e negli altri casi previsti dalla legge";

h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi I e II del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
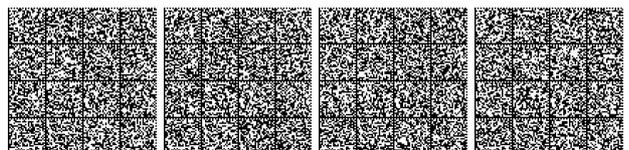
i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del giudice" sono soppresse;

l) all'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio.";

m) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.";

n) all'articolo 55, commi 8 e 10, le parole: "di discussione" sono sostituite dalle seguenti: "della discussione";

o) all'articolo 57, comma 1, le parole: "la sentenza", sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento" e dopo le parole: "nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito";

p) all'articolo 67, comma 2, le parole: "e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile" sono soppresse;

q) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "repliche" sono inserite le seguenti: ", ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, ";

r) all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" è soppresso;

s) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume";

2) al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, "; e dopo la parola: "tranne" sono inserite le seguenti: ", nei giudizi di primo grado,";

t) all'articolo 95, comma 1, le parole: "L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle seguenti: "L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata";

u) all'articolo 98, comma 1, la parola: "danno" è sostituita dalla seguente: "pregiudizio";

v) all'articolo 99, comma 5, le parole: "sulla sentenza impugnata", sono sostituite dalle seguenti: "sul provvedimento impugnato";

z) all'articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio personalmente", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 22, comma 3, ";

aa) all'articolo 108, comma 1, le parole: ", titolare di una posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse;

bb) all'articolo 111, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5.";

cc) all'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.";

2) il comma 4 è soppresso;

dd) all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato";

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: " 6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.";

ee) all'articolo 116, comma 1, le parole: "agli eventuali controinteressati." sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un controinteressato."; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.";

ff) all'articolo 117, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.";

gg) all'articolo 119, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *l)*, la parola: "2003" è sostituita dalla seguente: "2002";

2) dopo la lettera m-*bis*) sono aggiunte le lettere: "m-*ter*) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

m-*quater*) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;

hh) all'articolo 120, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "Il ricorso" sono inserite le seguenti ", principale o incidentale";

2) dopo la parola “decorrente” sono inserite le seguenti: “, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,”;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall’articolo 42.”;

ii) all’articolo 125 il comma 4 è così sostituito:

“4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:

a) alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

c) alle opere di cui all’articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111”;

ll) all’articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, il n. 3) è sostituito dal seguente: “3) silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19, comma 6-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

2) dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: “a-*bis*) le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

3) alla lettera *l)*, dopo le parole: “Banca d’Italia,” sono inserite le seguenti: “dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,”;

4) alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75”;

5) dopo la lettera z-*bis*) sono aggiunte le lettere:

“z-*ter*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;”

“z-*quater*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”;

mm) all’articolo 134, comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e quelle previste dall’articolo 123; ”;

nn) all’articolo 135, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa”;

2) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75”;

3) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: “e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ”;

4) la lettera *p)* è sostituita dalla seguente: “le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;

5) alla lettera *q)* il segno: “ . ” è sostituito dal seguente: “; ”;

6) dopo la lettera *q)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“q-*bis*) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-*bis*); ”;

“q-*ter*) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-*ter*);”

oo) all’articolo 136, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.”.

2. Alle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell’impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai sensi dell’articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell’articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l’impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.”;

2) al comma 3 le parole: “segretario generale” sono sostituite dalla seguente: “segretariato”;

3) al comma 4 le parole: “del segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “ di un addetto al segretariato generale”.

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera *g)* il segno: " . " è sostituito dal seguente: "; ";

2) dopo la lettera *g)* è aggiunta, in fine, la seguente: "g-*bis*) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria.";

3) al comma 3 la parola: "trasmissione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";

c) all'articolo 14, comma 1, la parola: "funzionario" è sostituita dalla seguente: "impiegato".

3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 5, è inserito il seguente: " 5-*bis*.) All'articolo 145-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.";

2) al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalla seguente: "legislativo";

3) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "17-*bis*. «L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è così sostituito: "11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera *c)* del codice del processo amministrativo"»";

4) al comma 19, alla lettera *a)* le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

5) dopo il comma 19 è inserito il seguente: "19-*bis*. Al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le parole "Il giudice adito" sono sostituite dalle seguenti: "Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito";

b) all'articolo 37, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";

c) all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma 3 e al comma 4";

d) all'articolo 38, comma 1, le parole "o il tribunale amministrativo regionale competente," sono soppresse;

e) all'articolo 38, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.";

6) al comma 23, le parole: "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "71, comma 2";

7) al comma 25, le parole: "16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo";

8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

"25-*bis*. Il comma 26-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito dal seguente: «26-*bis*. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.»";

"25-*ter*. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: "1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *p)*, del codice del processo amministrativo.";

"25-*quater*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole "Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo.";

b) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 6) è inserito il seguente: "6-*bis*) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; ";

2) al numero 11), dopo la parola "13; " sono inserite le seguenti: "da 23 a 27 compresi; ";

3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;

11-*ter*) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;

11-*quater*) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11; ";

4) al numero 13), la parola "febbraio" è sostituita dalla seguente: "aprile";

5) al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite le seguenti: "20, comma 5-*bis*; ";

6) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "articolo 145-*bis*, comma 3; ";

7) il numero 18) è soppresso;

8) al numero 23), è aggiunta, in fine, la seguente parola: "16; ";

9) dopo il numero 36, è inserito il seguente: "36-*bis*) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-*bis*;".

Art. 2.

Coordinamento dell'articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n. 127

1. All'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione:

"Art. 117. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.".

Si riporta il testo dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

" Art. 44. *Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all' articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all' articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All' articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.".

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), è pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

Si riporta l'articolo 14, numero 2) del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158:

"Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)

Il Consiglio di Stato:

1° dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 12, 17, 18, 20, 25, 26, 31, 32, 33, 44, 54, 55, 57, 67, 73, 76, 95, 98, 99, 101, 108, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 125, 133, 134, 135 e 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificati dal presente decreto legislativo:

" Art. 12. *Rapporti con l'arbitrato*

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto *ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile*."

"Art. 17. *Astensione*

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. *L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.*"

"Art. 18. *Ricusazione*

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.

3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.

4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.

5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.

6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.

7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.

8. *La ricusazione non ha* effetto sugli atti anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato."

"Art. 20. *Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione*

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.

2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato."

"Art. 25.*Domicilio*

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) *nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;*

b) *nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato."*

"Art. 26. *Spese di giudizio*

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione."

"Art. 31. *Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità*

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo *e negli altri casi previsti dalla legge,* chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all' articolo 114, comma 4, lettera *b)*, per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV."

"Art. 32. *Pluralità delle domande e conversione delle azioni*

1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.

2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni."

"Art. 33. *Provvedimenti*

1. Il giudice pronuncia:

a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

c) decreto nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.

4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente."

"Art. 44. *Vizi del ricorso e della notificazione*

1. Il ricorso è nullo:

a) se manca la sottoscrizione;

b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell' articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

4-bis. *Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d'ufficio."*

"Art. 54. *Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini*

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

"Art. 55. *Misure cautelari collegiali*

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

3. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.

5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio *della discussione*.

9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data *della discussione* del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

11. L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.

13. Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell' articolo 15, commi 5 e 6."

"Art. 57. *Spese del procedimento cautelare*

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo *il provvedimento* che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza *di merito*."

"Art. 67. *Consulenza tecnica d'ufficio*

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1.

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell' articolo 66*, c*omma 4, primo e terzo periodo."

"Art. 73. *Udienza di discussione*

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche*, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza,* fino a venti giorni liberi.

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie."

"Art. 76. *Modalità della votazione*

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente.

4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e gli articoli 114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile."

"Art. 87. *Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio*

1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2*, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.*

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi;

d) i giudizi di ottemperanza;

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera *a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1,* tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado,quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione."

"Art. 95. *Parti del giudizio di impugnazione*

1. *L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata* a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l' articolo 23, comma 1."

"Art. 98. *Misure cautelari*

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 111, il giudice dell'impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un *pregiudizio* grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57."

"Art. 99. *Deferimento all'adunanza plenaria*

1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio può rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria.

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto *sul provvedimento impugnato."*

"Art. 101. *Contenuto del ricorso in appello*

1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali è proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonché l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente *ai sensi dell'articolo 22, comma 3,*oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio."

"Art. 108. *Casi di opposizione di terzo*

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno."

"Art. 111. *Sospensione della sentenza*

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5."

"Art. 112. *Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza*

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

4. (Soppresso).

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza."

"Art. 114. *Procedimento*

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III."

"Art. 116. *Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi*

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e *ad almeno un controinteressato.* Si applica l' articolo 49. *Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.*

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione."

"Art. 117. *Ricorsi avverso il silenzio*

1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all' articolo 31, comma 2.

2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.

3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.

4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

6-bis. *Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione*."

"Art. 119. *Rito abbreviato comune a determinate materie*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile *2002*, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-*bis*) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;

*m-*ter*) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;*

*m-*quater*) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.*

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all' articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo."

"Art. 120. *Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)*

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all' articolo 65 e all' articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.

4. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, *principale o incidentale* e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente*, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,* dalla ricezione della comunicazione di cui all' articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all' articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. *Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.*

6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell' articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell' articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità.

7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anc

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O., come modificato dal presente decreto:

"Art. 17. *Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo*

*(*Omissis*).*

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. *Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.".*

11G0241

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Rischio di frana – bacini Liri-Garigliano e Volturno, relativa ai comuni di Castelliri e Zungoli».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989»;

Visto l'art. l, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le autorità di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs n. 152 del 2006;

Visto il D.Leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Vista la delibera n. 1 del 5 aprile 2006 con cui il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze Programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno integrato dai seguenti elaborati:

1) Relazione Generale;

2) Elaborati cartografici a scala 1:25.000:

Carta degli scenari di franosità in funzione della massima intensità attesa;

Carta degli scenari di rischio;

3) Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

4) Programma di Mitigazione del rischio.

Visto il D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 (pubblicato nella *G.U.* n. 122 del 28 maggio 2007) «Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana — Bacino Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con il citato D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 è stato approvato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frane - Bacini dei fiumi Liri Garigliano e Volturno», per i comuni di cui all'allegato A del citato D.P.C.M.. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato con le Misure di Salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato A è previsto che essi, a seguito dell'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana da parte del Comitato Istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato B è previsto che essi, a seguito dell'adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frane da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4), delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frane il quale prescrive che «Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6-*bis* della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

Considerato che per tutte le suddette aree le Nome di Attuazione-Misure di Salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio.

Considerato che il comune di Castelliri (FR), inserito nell'allegato A al D.P.C.M. del 12 dicembre 2006, ha sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

Considerato che il comune di Zungoli (AV), inserito nell'allegato A al D.P.C.M. del 12 dicembre 2006, ha segnalato un dissesto che comporta un incremento del grado di rischio individuato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frane, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano Stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico alla modifica della riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ricadenti, nei comune di Castelliri (FR) e Zungoli (AV), espresso con la delibera n. 01 del 3 maggio 2007, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino;

Visto che il Comitato Istituzionale, nella seduta del 19 giugno 2007, con delibera n. 1 (Avviso pubblicato su *G.U.* n. 243 del 18 ottobre 2007) ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Rischio di Frane relativamente al comune di Castelliri (FR) e Zungoli (AV);

Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Lazio nella seduta conclusiva del 10 marzo 2009, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di Castelliri;

Visto che la Conferenza Programmatica della Regione Campania nella seduta conclusiva del 5 maggio 2009, verificata l'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano Stralcio in argomento, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione relativamente ad alcuni settori di territorio del comune di Zungoli;

Vista l'adozione del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno n. 3 del 10 marzo 2010, con la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 della legge n. 152/04, il Comitato stesso adotta la «Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane - bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Castelliri (FR) e Zungoli (AV)»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane - bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Castelliri (FR) e Zungoli (AV)», adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con la delibera n. 3.

Art. 2.

La documentazione prodotta per la variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio di frane per i comuni di Castelliri (FR) e Zungoli (AV) di cui all'art. 1 è parte integrante della presente delibera.

Art. 3.

Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche -nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 280

11A15128

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011.

Approvazione della modifica al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Rischio di frana – relativamente ai comuni di Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Airola, Faicchio, Ponte, Paolisi, Cautano, Rocchetta e Croce, inseriti nell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006;

Visto il D.Leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Vista la delibera n. 1 del 5 aprile 2006 con cui il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti delle Conferenze Programmatiche delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia ha adottato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno integrato dai seguenti elaborati:

1) Relazione Generale;

2) Elaborati cartografici a scala 1:25.000:

Carta degli scenari di franosità in funzione della massima intensità attesa;

Carta degli scenari di rischio;

3) Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

4) Programma di Mitigazione del rischio.

Visto il D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 (pubblicato nella *G.U.* n. 122 del 28 maggio 2007) «Approvazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Rischio Frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con il citato D.P.C.M. del 12 dicembre 2006 è stato approvato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frane - Bacini dei fiumi Liri Garigliano e Volturno», per i comuni di cui all'allegato A del citato D.P.C.M.. Per i comuni di cui all'allegato B tale Piano Stralcio resta adottato con le Misure di Salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato A è previsto che essi, a seguito dell'approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frana da parte del Comitato Istituzionale, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato B è previsto che essi, a seguito dell'adozioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frane da parte del Comitato Istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di Bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4) delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di Frane il quale prescrive che «Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6-*bis* della legge n. 183/89 e s.m.i., hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei Comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le Aree a rischio potenzialmente

alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

Considerato che per tutte le suddette aree le Nome di Attuazione-Misure di Salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

Visto l'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;

Considerato che i comuni di Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE), inseriti nell'allegato B al D.P.C.M. del 12 dicembre 2006, hanno sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici al fine della riperimetrazione di alcune aree a rischio idrogeologico;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia dei settori di territorio ricadenti nei comuni di Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE), espresso con le delibere delle sedute del 2 aprile 2006, del 20 luglio 2006, dell'11 dicembre 2008 e del 25 giugno 2009, sulla base degli elementi forniti dai Comuni e da quelli desunti dagli ulteriori approfondimenti (sopralluoghi, analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.) effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino;

Vista l'adozione del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno del 10 marzo 2010, n. 5, con la quale il Comitato stesso adotta la «Modifica al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana - relativamente ai comuni di Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE) inseriti nell'allegato B al D.P.C.M. 12 dicembre 2006», ai sensi del comma 1, dell'art. 170, del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'art. 3 della citata delibera del C.I. 5/2010 che dispone che per i comuni Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE) la «Carta degli scenari di rischio» allegata al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 5 aprile 2006 viene sostituita dalla «Carta degli scenari di rischio» così come modificata a seguito degli studi specifici effettuati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Modifica al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana - relativamente ai comuni di Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE) inseriti nell'allegato B al D.P.C.M. 12 dicembre 2006», adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con la delibera n. 5.

Art. 2.

Per i comuni Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE) la «Carta degli scenari di rischio» allegata al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 5 aprile 2006 viene sostituita dalla «Carta degli scenari di rischio» così come modificata a seguito degli studi specifici effettuati.

Art. 3.

La documentazione prodotta per la variante al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio di frana per i comuni di Monteforte Irpino (AV), Ospedaletto D'Alpinolo (AV), Airola (BN), Faicchio (BN), Ponte (BN), Paolisi (BN), Cautano (BN), Rocchetta e Croce (CE) di cui all'art. 2, è parte integrante della presente delibera.

Art. 4.

Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche - nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 281

11A15129

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011.

Approvazione della modifica alle norme n. 2 e n. 3 del Piano stralcio-Rischio idraulico relativo al fiume Arno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani 4 di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 226 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999, recante l'approvazione del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno (in seguito Piano stralcio rischio idraulico);

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2008, recante l'approvazione di modifiche al Piano stralcio rischio idraulico, adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno;

Considerato che con deliberazione n. 208 del 10 marzo 2010 il Comitato Istituzionale ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio rischio idraulico, consistente nella modifica delle norme n. 2 e n. 3 del Piano e che l'avviso di adozione del suddetto progetto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010;

Considerato, altresì, che in coerenza con quanto previsto prima dalla legge n. 183/1989 e poi dal decreto legislativo n. 152/2006, agli articoli 66 e 68, e nel rispetto dei principi generali sul procedimento amministrativo, l'Autorità di bacino ha avviato sul progetto di variante una fase di consultazione del pubblico, mettendo a disposizione di chiunque avesse interesse la documentazione di riferimento, al termine della quale non sono pervenute osservazioni in merito alla modifica oggetto di variante, come comunicato dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria, rispettivamente con nota n. prot. A00GRT/241006/P 80.10.10 del 20 settembre 2010 e n. prot. 0152063 del 29 settembre 2010;

Vista, quindi, la deliberazione n. 215 del 21 dicembre 2010, con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha proceduto all'adozione definitiva della variante di Piano relativa alla modifica delle norma n. 2 e n. 3;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la modifica alle norme n. 2 e n. 3 del Piano stralcio Rischio Idraulico, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno con deliberazione n. 215 del 21 dicembre 2010, consistente nel sostituire nella norma n. 2 parte I - Vincolo di non edificabilità (aree *A)* e nella norma n. 3 parte I - Vincolo di salvaguardia (aree *B)* l'ultimo periodo «Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale» con i seguenti:

«Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorità, è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati.

Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorità di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorità.

La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale.

La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale».

L'Autorità di bacino del fiume Arno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 333

11A15130

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2011.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 (Fondi annualità 2005), relativo all'assegnazione di risorse finanziarie alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con codificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, è stata destinata la somma di euro

200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004, con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla Regione Siciliana di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007;

Vista la nota n. prot. 31046 del 15 luglio 2010, con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso la richiesta di rimodulazione per l'intervento di adeguamento o miglioramento sismico per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina da attuare con finanziamento dell'annualità 2005 del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Considerato che la predetta nota n. prot. 31046 del 15 luglio 2010 contiene dettagliate motivazioni delle modifiche richieste, volte a spostare il finanziamento inizialmente concesso sul padiglione n. 1 (medicina e Farmacia) sul padiglione n. 6, che si trova in vicinanza della piastra tecnologica e quindi consente una più efficiente utilizzazione delle risorse nell'ottica anche della razionalizzazione delle funzioni sanitarie;

Considerato che per gli interventi proposti è già stata attestata la condizioni di rischio grave ed attuale e che la proposta consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;

Vista la nota n. prot. 42348 del 6 ottobre 2010, con la quale la Regione Siciliana ha confermato che l'importo massimo finanziabile per l'intervento relativo all'adeguamento sismico del padiglione 6 per l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte» di Messina è patti a € 1.236.564.00;

Visto l'esito dell'istruttoria, che ha confermato la rispondenza dei finanziamenti richiesti ai criteri di quantificazione dettati dall'ordinanza n. 3362/2004, Allegato 2;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento dell'intervento proposto;

Visto il comma 2 del richiamato articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla nota n. 21716 del 13 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. L'intervento di adeguamento o miglioramento riportato in Allegato 1a, già finanziato con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, è annullato ed il relativo importo, pari a 1.236.564,00 euro, è destinato all'intervento di cui all'Allegato 2a.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1a – Interventi regione Sicilia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO CONTRIBUTO ANNULLATO (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
4	ME	**Messina**	**Padiglione 1 - Medicina, Farmacia**	**Azienda Ospedaliera "Piemonte" di Messina**	**€ 1.236.564,00**

Allegato 2a – Interventi regione Sicilia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO CONTRIBUTO FINANZIATO EX NOVO (fondi annualità 2005)
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
4	ME	**Messina**	**Padiglione 6**	**Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte" di Messina**	**€ 1.236.564,00**

11A15204

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2010 con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2011, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, ed è stato esteso al territorio dei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Considerato che si rende necessario assicurare il completamento degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale, con particolare riferimento all'ultimazione dei lavori di bonifica del sito Arpa 1 e della matrice del suolo e del sottosuolo del sito denominato «Benzoino e Derivati» e delle aree limitrofe e di messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2;

Tenuto conto che il quadro delle contaminazioni delle matrici ambientali, rilevate dalle indagini epidemiologiche in corso, hanno evidenziato il permanere di una grave situazione di pericolo per la salute pubblica;

Vista la nota del 27 ottobre 2011 con cui il Presidente della Regione Lazio - Commissario delegato in considerazione del fatto che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i sedici comuni del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la situazione di criticità non può ritenersi conclusa, ha chiesto la proroga di un ulteriore anno dello stato di emergenza;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'esercizio dell'azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al definitivo superamento del predetto contesto emergenziale in deroga alla normativa ambientale;

Viste le iniziative poste in essere dal dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 11 novembre 2011.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 ottobre 2012, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo, Supino, Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra, della provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A15126

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2010 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2011, lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota dell'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 9 novembre 2011, con cui si chiede la proroga dello stato d'emergenza in atto sul territorio regionale;

Considerato che gli interventi necessari per il rientro nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Viste le iniziative poste in essere dal dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell' 11 novembre 2011.

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A15127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2011.

Iscrizione, modifica della denominazione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2011, alla tabella *C)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011 in pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2011, alla tabella *B)* - sigari, alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, alla tabella E - altri tabacchi da fumo - e alla tabella *F)* - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011;

Viste le istanze con le quali la ditta individuale Spiezia Giovanni ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari «Don Pancho Reserva» e «Puro Inka», la Manifattura Italiana Tabacchi S.p.a. ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita del trinciato per sigarette «Chiaravalle» e la Cigars & Tobacco Italy S.r.l. ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per pipa «Samuel Gawith»;

Viste le istanze con le quali la Teodomiro Dal Negro S.p.a., in nome e per conto della Joh. Wilh. Von Eicken Gmbh e la Gutab Trading S.r.l., in nome e per conto della Villiger GmbH, hanno chiesto la modifica della denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati e le istanze con le quali International Tobacco Agency S.a.s. e la Diplomatico Cigars S.r.l. hanno chiesto radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigari e sigaretti;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)* - sigari, alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, alla tabella *E)* - altri tabacchi da fumo - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 e alla tabella *C)* - sigaretti allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

TABELLA B) - SIGARI			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
DON PANCHO RESERVA CHURCHILL	da 25 pezzi	1.180,00	147,50
DON PANCHO RESERVA ROBUSTO	da 25 pezzi	1.140,00	142,50
DON PANCHO RESERVA TORO	da 25 pezzi	1.160,00	145,00
DON PANCHO RESERVA TORPEDO	da 25 pezzi	1.160,00	145,00
PURO INKA CLASSIC CORONA	da 25 pezzi	840,00	105,00
PURO INKA CLASSIC ROBUSTO	da 25 pezzi	840,00	105,00
PURO INKA GRAN RESERVA BOMBETELLA	da 10 pezzi	1.120,00	56,00
PURO INKA GRAN RESERVA CORONA GORDA	da 10 pezzi	1.100,00	55,00
PURO INKA GRAN RESERVA PIRAMIDE	da 10 pezzi	1.120,00	56,00
PURO INKA SPORT	da 5 pezzi	160,00	4,00
PURO INKA TRIPA CORTA PETIT CORONA	da 25 pezzi	340,00	42,50
PURO INKA TRIPA CORTA SHORT ROBUSTO	da 25 pezzi	360,00	45,00

TABELLA D) - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
CHIARAVALLE	da 25 grammi	150,00	3,75
CHIARAVALLE VIRGINIA	da 25 grammi	150,00	3,75

TABELLA E) – ALTRI TABACCHI DA FUMO			
TRINCIATI PER PIPA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SAMUEL GAWITH BEST BROWN FLAKE TOBACCO	da 250 grammi	250,00	62,50
SAMUEL GAWITH ST.JAMES FLAKE TOBACCO	da 250 grammi	250,00	62,50

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di tabacchi lavorati è così modificata:

Codice Sigari

2419 DA PARODI AMMEZZATI A PARODI AMMEZZATI DA 1

Trinciati per sigarette

DA PEPE VIRGINIA REACH GREEN A PEPE VIRGINIA RICH GREEN
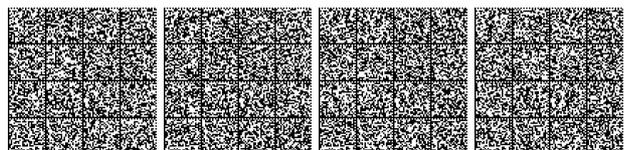
Art. 3.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI

BAHIBA CHURCHILLS	Confezione da 1 pezzo
BAHIBA PYRAMIDS	Confezione da 1 pezzo
BAHIBA RESERVA PARADISO DBL.ROBUSTOS	Confezione da 1 pezzo
BAHIBA RESERVA PARADISO PYRAMIDS	Confezione da 1 pezzo
CHABA BAHIA CADETES	Confezione da 1 pezzo
CHABA BAHIA PURO BAHIANO SUPER	Confezione da 1 pezzo
CHABA BRASIL AUTÊNTICOS PETIT LONSDALE	Confezione da 1 pezzo
CHABA BRASIL AUTÊNTICOS TORPEDO	Confezione da 5 pezzi
DE MEDICI IL MAGNIFICO	Confezione da 2 pezzi
GRAYCLIFF PROFESSIONALE CORONAS	Confezione da 1 pezzo
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG	Confezione da 1 pezzo
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PIRATE	Confezione da 1 pezzo
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PRESIDENT	Confezione da 1 pezzo
LECIGAR PREMIUM CIGARS SENIOR	Confezione da 1 pezzo
NICARAGUA BY DREW ESTATE ELIXIR 5-50	Confezione da 1 pezzo
NICARAGUA BY DREW ESTATE ROOT	Confezione da 1 pezzo

SIGARETTI

HEAVEN CHERUBS HONEY NUT	Confezione da 10 pezzi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze,foglio n. 87

11A15206

DECRETO 11 novembre 2011.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 20 settembre 2011 con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 20 settembre 2011, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di

cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 4,85%;

b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 4,50%;

c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 4,80%;

d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 5,00%;

e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 4,60%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,80%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,45%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,75%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 5,00%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,60%;

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A15208

DECRETO 11 novembre 2011.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2012.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2010;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2012, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n.149726, istituto presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2010	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.449	3,10	4.491,90
9191	BASILICATA	985	3,10	3.053,50
9192	CALABRIA	2.437	3,10	7.554,70
9193	CAMPANIA	6.225	3,10	19.297,50
9194	EMILIA ROMAGNA	2.940	3,10	9.114,00
9196	LAZIO	3.170	3,10	9.827,00
9197	LIGURIA	1.139	3,10	3.530,90
9813	LOMBARDIA	3.384	3,10	10.490,40
9199	MARCHE	1.321	3,10	4.095,10
9200	MOLISE	858	3,10	2.659,80
9201	PIEMONTE	3.138	3,10	9.727,80
9202	PUGLIA	3.090	3,10	9.579,00
9205	TOSCANA	2.685	3,10	8.323,50
9207	UMBRIA	1.349	3,10	4.181,90
9209	VENETO	2.904	3,10	9.002,40
	Totale	**37.074**		**114.929,40**

Fonte dati: Conto annuale anno 2010

11A15209
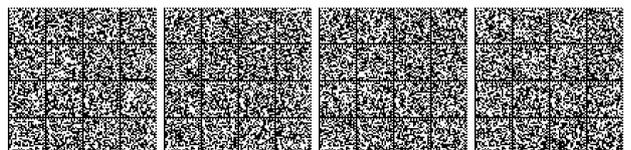
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 novembre 2011.

Misure agevolative per il rispetto del patto di stabilità interno anno 2011.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 14-*ter* dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che autorizza i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto ad escludere, dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale si ribadisce che per ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui e che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale;

Ravvisata la necessità di procedere all'emanazione del previsto decreto interministeriale al fine di dare attuazione, per l'anno 2011, alle disposizioni di cui al comma 101 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010;

Considerato che le disposizioni di cui al richiamato comma 101 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 riguardano i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto e che, alla data del 15 settembre 2011, la predetta condizione concerne solo il comune di Capistrello;

Dato atto, pertanto, che non occorre procedere alla ripartizione dell'importo dell'esclusione dal saldo adottando criteri basati sulla popolazione e sulla spesa per investimenti;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Capistrello (AQ) è autorizzato ad escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'esercizio finanziario 2011, le spese sostenute nell'anno 2011 per investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A15205

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sonia Maria Collins, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia toracica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sonia Maria Collins, nata a Verona (Italia) il giorno 17 marzo 1970, di cittadinanza svedese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Bevis om Specialistkompetens in Thoraxkirurgi" rilasciato in data 11 luglio 2005 dal
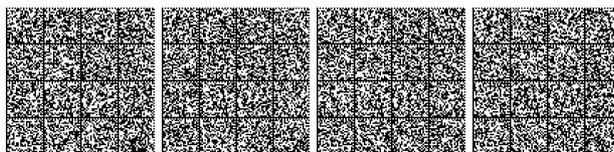
Socialstyrelsen - Svezia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di chirurgia toracica;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Sonia Maria Collins, nata a Verona (Italia) il giorno 17 marzo 1970, titolare del titolo di "Bevis om Specialistkompetens in Thoraxkirurgi" rilasciato in data 11 luglio 2005 dal Socialstyrelsen - Svezia, è la stessa persona di Sonia Maria Salvagno e che il cognome Collins è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Preso atto che la sig.ra Sonia Maria Salvagno è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova in data 28 luglio 1995 e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita nella prima sessione dell'anno 1996 presso l'Università degli Studi di Verona;

Preso atto che la sig.ra Sonia Maria Collins non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Bevis om Specialistkompetens in Thoraxkirurgi" rilasciato dal Socialstyrelsen - Svezia – in data 11 luglio 2005 alla sig.ra Sonia Maria Collins, nata a Verona (Italia) il giorno 17 marzo 1970, di cittadinanza svedese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia toracica.

Art. 2.

La sig.ra Sonia Maria Collins in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia toracica previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A15136

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Del Castillo Farfan Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 14 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Del Castillo Farfan Gabriela, nata a Cusco - Perú il giorno 28 gennaio 1982, di cittadinanza peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Psicología», conferito in data 1° giugno 2010 dalla «Universidad Andina del Cusco» di Cusco (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en Psicología», conferito in data 1° giugno 2010 dalla «Universidad Andina del Cusco» di Cusco

(Perú) alla Sig.ra Del Castillo Farfan Gabriela, nata a Cusco - Perú il giorno 28 gennaio 1982, di cittadinanza peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Del Castillo Farfan Gabriela è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15035

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Steinwandter Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 26 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Steinwandter Manuela, nata a San Candido (BZ) il giorno 16 dicembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui è registrata dal 17 settembre 2009 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, la qualifica di "klinische Psychologin" e di "Gesundheitspsychologin", con cui la sig.ra Steinwandter Manuela, nata a San Candido (BZ) il giorno 16 dicembre 1984, di cittadinanza italiana, è registrata dal 17 settembre 2009 presso il "Bundesministerium für Gesundheit" (Austria), è riconosciuta quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Steinwandter Manuela è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15036

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Wanderley de Medeiros Samara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 3 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Wanderley de Medeiros Samara, nata a Patos (Stato della Paraiba) - Brasile il giorno 7 agosto 1973, di cittadinanza brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciado em Psicologia", conseguito in data 17 settembre 1999 presso la "Universidade Federal da Paraíba" di João Pessoa (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciado em Psicologia", conseguito in data 17 settembre 1999 presso la "Universidade Federal da Paraíba" di João Pessoa (Brasile) dalla sig.ra Wanderley de Medeiros Samara, nata a Patos (Stato della Paraiba) - Brasile il giorno 7 agosto 1973, di cittadinanza brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Wanderley de Medeiros Samara è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15037

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bruno Alessia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 28 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bruno Alessia, nata a Cesena (FC) il giorno 3 novembre 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Clinical Psychologist", con cui è registrata dal 21 dicembre 2009 presso l'Health Professions Council - HPC (Regno Unito), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Clinical Psychologist", con la quale la sig.ra Bruno

Alessia, nata a Cesena (FC) il giorno 3 novembre 1977, di cittadinanza italiana, è registrata dal 21 dicembre 2009 presso l'Health Professions Council - HPC (Regno Unito), è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. La dott.ssa Bruno Alessia, già iscritta alla sez. A dell'Ordine degli psicologi della regione Emilia Romagna dal 15 maggio 2009, è autorizzata, pertanto, ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15038

DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Palomino Monzon Edison, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 14 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Palomino Monzon Edison, nato ad Abancay-Apurimac – Perú il giorno 29 ottobre 1982, di cittadinanza peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Psicología", conferito in data 9 gennaio 2009 dalla "Universidad Andina del Cusco" di Cusco (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 19 settembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciado en Psicología", conferito in data 9 gennaio 2009 dalla "Universidad Andina del Cusco" di Cusco (Perú) al sig. Palomino Monzon Edison, nato ad Abancay-Apurimac – Perú il giorno 29 ottobre 1982, di cittadinanza peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il dott. Palomino Monzon Edison è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15039
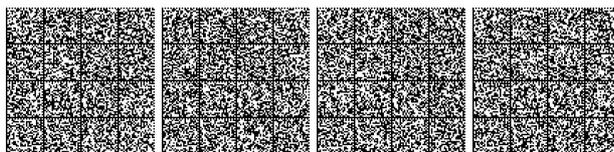
DECRETO 25 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Cretu Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 1° maggio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Cretu Mihai, nato a Bacău - Romania il giorno 25 novembre 1968, di cittadinanza rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenţiat în Psihologie-Pedagogie", rilasciato in data 15 gennaio 2007 dalla "Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi" di Iaşi (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 26 ottobre 2010, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenţiat în Psihologie-Pedagogie", rilasciato in data 15 gennaio 2007 dalla "Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi" di Iaşi (Romania) al sig. Cretu Mihai, nato a Bacău - Romania il giorno 25 novembre 1968, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il dott. Cretu Mihai è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di psicologo, previa iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15040

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 novembre 2011.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, in materia di formazione della gente di mare.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 119 e seguenti del Regolamento al Codice della navigazione che disciplinano l'immatricolazione della gente di mare;

Visto il Titolo IV, Capo I, II e III del Regolamento al Codice della navigazione che disciplina l'immatricolazione ed i titoli del personale navigante;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2011, concernente l'istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW.

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche ai decreti ministeriali sopra citati al fine di consentire l'accesso alla carriera direttiva degli iscritti alla gente di mare attraverso un congruo percorso formativo;

Visto l'articolo n. 123 del Codice della Navigazione, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007

1. Al decreto ministeriale 30 novembre 2007, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera *a)* è sostituta dalla seguente:

«*a)* essere in possesso dell'abilitazione di Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT nonché di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;»;

b) all'art. 9, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera *a)* è sostituta dalla seguente:

«*a)* essere in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT nonché un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;»;

c) all'art. 17, comma 2, dopo la parola «ovvero», la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

«*b)* aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione.».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 settembre 2011

1. All'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 settembre 2011 concernente l'istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 novembre 2007 conseguono l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)* dell'art. 5 del presente decreto nonché di 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione A-II/ 3 risultano aver soddisfatto il requisito di cui al comma 2, lettera *d)* dell'art. 5 del presente decreto.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A14813

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cagliari» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Malvasia di Cagliari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Monica di Cagliari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato di Cagliari";

Vista domanda presentata dalla Regione Sardegna intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Cagliari" e l'accorpamento nella stessa delle denominazioni di origine controllata dei vini "Malvasia di Cagliari", "Monica di Cagliari" e "Moscato di Cagliari";

Visto il parere favorevole della Regione Sardegna sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Cagliari"e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 193 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – n. 195 del 23 agosto 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Cagliari" ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini, in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini"Cagliari" ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.

2. La denominazione di origine controllata dei vini "Malvasia di Cagliari", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979 e successive modifiche, la denominazione di origine controllata dei vini "Monica di Cagliari", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 successive modifiche e la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato di Cagliari", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e successive modifiche, sono revocate a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata "Cagliari", provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Le scorte di vino delle richiamate DOC "Malvasia di Cagliari", "Monica di Cagliari" e "Moscato di Cagliari" detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata "Cagliari", può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Cagliari" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. All'allegato "A" sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Cagliari".

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cagliari"

Articolo 1
Denominazione e vini

1.La denominazione di origine controllata “Cagliari” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Cagliari” Malvasia
“Cagliari” Malvasia spumante
“Cagliari” Malvasia riserva
“Cagliari” Monica
“Cagliari” Monica riserva
“Cagliari” Moscato
“Cagliari” Vermentino
“Cagliari” Vermentino superiore.

Articolo 2
Base ampelografica

1.I vini a denominazione di origine controllata “Cagliari” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Cagliari” Malvasia e “Cagliari” Malvasia riserva
Malvasia di Sardegna : minimo 85% ;
possono concorrere sino ad un massimo del 15 % altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 23 luglio2011.

“Cagliari” Malvasia spumante
Malvasia di Sardegna :minimo 85% ;
possono concorrere sino ad un massimo del 15 % altri vitigni aromatici a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino come sopra identificati.

“Cagliari” Monica (anche riserva) :
Monica: minimo 85%;
possono concorrere sino ad un massimo del 15 % altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino come sopra identificati.

“Cagliari” Moscato – Moscato bianco: minimo 85%; possono concorrere sino ad un massimo del 15 %
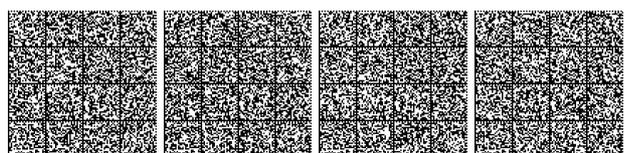
altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino come sopra identificati.

"Cagliari" Vermentino (anche superiore) – Vermentino: minimo 85%;
possono concorrere sino ad un massimo del 15 % altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve come sopra identificati.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata "Cagliari", comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei seguenti comuni:

Provincia di Cagliari:
Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

Provincia Carbonia Iglesias:
Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.

Provincia Medio Campidano:
Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

Provincia di Oristano:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.1
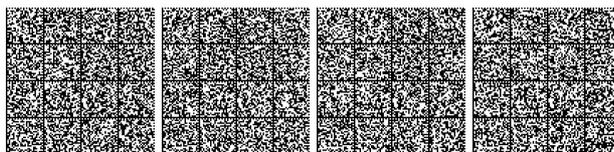
devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire l'ottenimento di uve e vini aventi le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

2.Le rese massime di uva per ettaro di vigneto e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle rispettive uve destinate alla vinificazione dei vini di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

	Produzione massima uve: t/ha	titoli alcolometrici volumici naturali minimi % vol
"Cagliari" Malvasia	11	13
"Cagliari" Malvasia spumante	11	11
"Cagliari" Malvasia riserva	11	13
"Cagliari" Monica	11	12
"Cagliari" Monica riserva	11	12
"Cagliari" Moscato	11	13
"Cagliari" Vermentino	15	10
"Cagliari" Vermentino superiore	11	11

Eventuali eccedenze di produzione, nel limite massimo del 20% non avranno diritto alla DOC.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.
E' tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione degli spumanti siano effettuate all'interno della regione Sardegna.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

2.La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

3.E' consentita la correzione dei mosti e/o dei vini di cui all'articolo 1 nei limiti stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali.

4.I vini a DOC "Cagliari" Monica, se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, possono essere classificati "riserva".
I vini a DOC "Cagliari" Malvasia, se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno dodici mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, possono essere classificati "riserva".

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

1.I vini di cui all'articolo 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Cagliari" Malvasia
- colore: giallo paglierino tendente al dorato;
- odore: intenso, delicato, caratteristico;
- sapore: dal secco al dolce, morbido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00%
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Cagliari" Malvasia spumante
- spuma: fine, persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: da brut a dolce, delicato, fruttato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % ;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Cagliari" Malvasia riserva
- colore: giallo dorato più o meno carico;
- odore: intenso, delicato, caratteristico;
- sapore: dal secco al dolce, morbido, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:14,00 %,
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Cagliari" Monica
- colore: rosso rubino tenue, tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
- odore: etereo, intenso, delicato;
- sapore: dal secco al dolce, gradevole, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % ;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Cagliari" Monica Riserva
- colore: rosso rubino tenue, tendente all'aranciato;
- odore: etereo, intenso, delicato;
- sapore: dal secco al dolce, gradevole, morbido e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % ;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
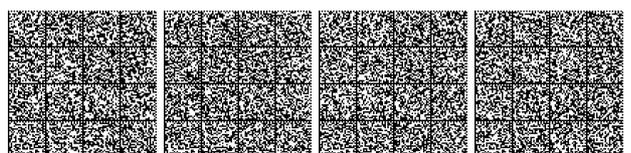
"Cagliari" Moscato
- colore: giallo dorato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: dolce, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 %;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Cagliari" Vermentino
- colore: giallo paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi verdolini;
- odore: caratteristico, delicato e gradevole;
- sapore: dal secco al dolce, fresco, sapido, con leggero retrogusto amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

"Cagliari" Vermentino superiore
- colore: giallo paglierino più o meno intenso con leggeri riflessi verdolini;
- odore: caratteristico, delicato e gradevole;
- sapore: dal secco al dolce, fresco, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% ;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Articolo 7
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari.

2. È consentito fare precedere alla denominazione di cui all'articolo 1, il nome geografico "Sardegna".

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata "Cagliari", con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

1. Per i vini a denominazione di origine controllata "Cagliari", è consentito, nel rispetto della normativa vigente, il confezionamento in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri.
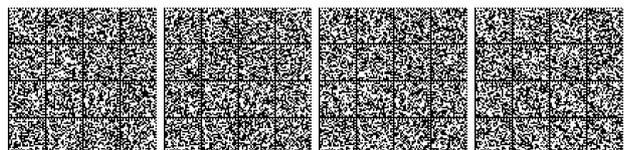
ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CAGLIARI MALVASIA	B444	X	136	1	X	X	A	0	X
CAGLIARI MALVASIA RISERVA	B444	X	136	1	A	X	A	1	X
CAGLIARI MALVASIA SPUMANTE	B444	X	136	1	X	X	B	0	X
CAGLIARI MALVASIA SPUMANTE BRUT	B444	X	136	1	X	X	B	0	G
CAGLIARI MALVASIA SPUMANTE EXTRA DRY	B444	X	136	1	X	X	B	0	H
CAGLIARI MALVASIA SPUMANTE DRY	B444	X	136	1	X	X	B	0	I
CAGLIARI MALVASIA SPUMANTE DEMI SEC	B444	X	136	1	X	X	B	0	L
CAGLIARI MALVASIA SPUMANTE DOLCE	B444	X	136	1	X	X	B	0	D
CAGLIARI MONICA	B444	X	149	2	X	X	A	0	X
CAGLIARI MONICA RISERVA	B444	X	149	2	A	X	A	1	X
CAGLIARI MOSCATO	B444	X	153	1	X	X	A	0	X
CAGLIARI VERMENTINO	B444	X	258	1	X	X	A	0	X
CAGLIARI VERMENTINO SUPERIORE	B444	X	258	1	B	X	A	0	X

11A14810

DECRETO 8 novembre 2011.

Rettifica del decreto 4 ottobre 2011 recante la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini “Rosso Canosa ” e approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2010, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Castel del Monte”;

Considerato che la predetta modifica prevede l’accorpamento della DOC “Rosso Canosa” nell’ambito della denominazione origine controllata “Castel del Monte”, con il conseguente allargamento della zona di produzione delle uve, così come richiesto dai produttori interessati e come previsto nell’art. 3 del disciplinare annesso al citato decreto di modifica, adottato in conformità al parere espresso dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla revoca della DOC “Rosso Canosa” ed alla conseguente rettifica del citato decreto 4 ottobre 2011, di modifica del disciplinare di produzione della DOC “Castel del Monte, prevedendo altresì le disposizioni per lo smaltimento delle scorte del citato vino DOC “Rosso Canosa”;

Decreta:

Art. 1.

A titolo di rettifica, l’art. 2 del decreto ministeriale 4 ottobre 2011, richiamato in premessa, concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte”, è integrato con i seguenti comma 4 e 5:

“4. La denominazione di origine controllata dei vini “Rosso Canosa ”, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979 richiamato in premessa, è revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

5. Le scorte di vino della DOC “Rosso Canosa”, di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell’annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A14812

DECRETO 8 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato

membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministero risorse agricole del 16 agosto 1995, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda della regione Veneto - consorzio tutela vini DOC Bagnoli, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il teatro comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del - Serie Generale - n. 219 del 20 settembre 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della disciplinare di produzione, dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», approvato con decreto ministero risorse agricole del 16 agosto 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

2. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine Controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale
ad interim
Vaccari

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “BAGNOLI DI SOPRA” O “BAGNOLI”.

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- Bianco designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva;
- Rosso designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva;
- Rosato designabile anche con la specificazione “classico”;
- Merlot designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Cabernet designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Cabernet sauvignon designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Cabernet franc designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Carmenère designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Turchetta designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Refosco p.r. designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Marzemina bianca designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Corbina designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
- Cavrara designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva
- Vin da Viajo (liquoroso) designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva;
- Spumante (nelle versioni bianco e rosato o rosé), designabile anche con la specificazione “storico”.

Articolo 2

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» con uno dei seguenti riferimenti: Merlot, Cabernet (Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère), Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Turchetta, Refosco p.r., Marzemina bianca, Corbina e Cavrara devono essere ottenuti da uve provenienti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Padova.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» rosso è ottenuto da uve delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, per la seguente composizione:

- Merlot: 15% - 60%;
- Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 25%;
- Raboso Piave e/o Raboso veronese fino al massimo del 15%.

3. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» rosato è ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:

Raboso Piave e/o Raboso veronese in misura non inferiore al 50%;
Merlot fino ad un massimo del 40%.

4. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» bianco è ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, nella seguente composizione:
- Chardonnay in misura non inferiore al 30%;
- Tocai friulano e/o Sauvignon in misura non inferiore al 20%;
- Raboso Piave e/o Raboso veronese (vinificate in bianco) in misura non inferiore al 10%.
- altre varietà di colore bianco, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo del 15%.

6. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» spumante è ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, nella seguente composizione:
- Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.
- altre varietà a bacca rossa, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo del un massimo del 10%.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» Vin da Viajo è ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, nella seguente composizione:
- Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.
- altre varietà a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo del 10%.

Articolo 3

1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» comprende l'intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.

2. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» designabili con la menzione "Classico" interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
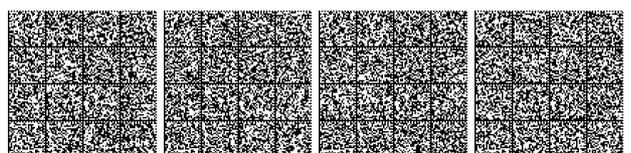
2. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo di cui alla presente denominazione, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale, di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree.

3. Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i nuovi impianti dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro.

5. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e sono vietate invece le forme di allevamento espanse.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

7. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

tipologia	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo	Titolo alc. vol. nat. minimo versione riserva
rosso	14	10,00	11,00
rosato	14	9,50	10,50
bianco	14	9,50	10,50
spumante	14	9,00	10,00
Vin da Viajo	13	9,50	10,50
Cabernet	13	10,00	11,00
Merlot	14	10,50	11,50
Turchetta	13	10,00	11,00
Refosco p.r.	13	9,50	10,50
Marzemina bianca	13	9,50	10,50
Corbina	12	10,00	11,00
Cavrara	12	10,00	11,00
Cabernet sauvignon	13	10,00	11,00
Cabernet franc	13	10,00	11,00
Carmenere	13	10,00	11,00

8. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate a produrre i vini di cui all'art. 3, lettera b), devono essere rispettivamente:

tipologia	Prod. max uva/ha Tonn.	Titolo alc. vol. nat. minimo	Titolo alc. vol. nat. minimo versione riserva
rosso	13	10,00	11,00

rosato	13	9,50	10,50
bianco	13	9,50	10,50
spumante	13	9,00	10,00
Vin da Viajo	12	9,50	10,50
Cabernet	12	10,00	11,00
Merlot	13	10,50	11,50
Turchetta	12	10,00	11,00
Refosco p.r.	12	9,50	10,50
Marzemina bianca	12	9,50	10,50
Corbina	11	10,00	11,00
Cavrara	11	10,00	11,00
Cabernet sauvignon	12	10,00	11,00
Cabernet franc	12	10,00	11,00
Carmenere	12	10,00	11,00

9. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

10. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».

11. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo cui all'art. 13 del decreto L.vo n.61/2010.

12. È consentita la tradizionale pratica dell'appassimento di parte delle uve atte a produrre le tipologie e relative versioni previste dal presente disciplinare.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento laddove obbligatorio, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, le predette operazioni possono essere effettuate, anche in stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego.

2. La spumantizzazione può essere effettuata in tutto il territorio della regione Veneto.

3. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
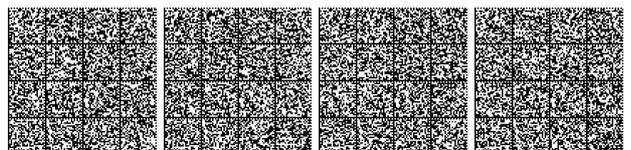
4. La denominazione di origine controllata “Bagnoli di Sopra” o "Bagnoli" con la specificazione tipologica Vin da Viajo, è riservata al vino liquoroso prodotto con l’aggiunta al mosto e/o al mosto parzialmente fermentato e/o al vino nuovo in fermentazione, provenienti anche da uve appassite, di alcole etilico di origine vitivinicola.

5. I vini a denominazione di origine controllata “Bagnoli di Sopra” o "Bagnoli" riserva devono essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere di almeno 24 mesi, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6

1.1 vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

rosso:
- colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole;
- sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol e 12,00% vol nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,5 gr/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva.

rosato:
- colore: rosato tendente al rubino, vivace;
- odore: leggermente vinoso, con profumo gradevole;
- sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; vol,
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
- sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Cabernet:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
- sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, tannico, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
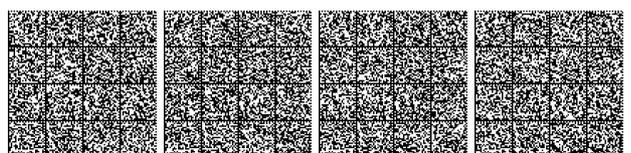
Merlot:
- colore: rosso rubino vivo se giovane, tendente al granato se invecchiato;
- odore: intenso, fruttato, un po' erbaceo, caratteristico e con profumo gradevole;
- sapore: asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva.

spumante (bianco):
- spuma: fine, persistente;
- colore: paglierino tenue, intenso se “spumantizzato” con “Metodo Classico”, con riflessi addirittura dorati se maturato in bottiglia successivamente la sboccatura;
- odore: caratteristico, fruttato, delicato;
- sapore: asciutto, fresco, armonico, da pas dosè a dry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; e 11,5% vol. per la specificazione storico;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

spumante rosato o “rosé”:
- spuma: fine e persistente;
- colore: da rosato tenue al rosato rubino intenso, anche tendente al caratteristico “peau d’oignon” (buccia di cipolla) con la permanenza sui lieviti dopo la rifermentazione o la maturazione in bottiglia;
- odore: caratteristico e fruttato;
- sapore: fresco, armonico, gradevole da pas dosè a demi-sec, ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol e 11,50% vol per la specificazione storico;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Vin da Viajo:
- colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%;
- residuo zuccheri riduttori minimo: 45,0 g/l;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 12,5 g/l e 13.5 g/l nella versione riserva.

Marzemina bianca:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
- sapore: da asciutto a amabile, fine, sapido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
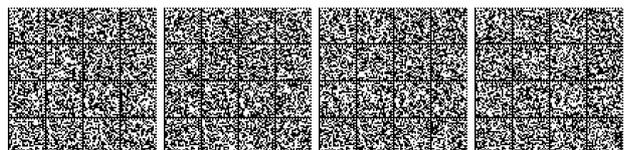
Cabernet sauvignon:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
- sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo, austero;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva

Cabernet franc:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva

Turchetta:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

Refosco p.r.:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
- sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva

Corbina:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
- sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo:: 19,0 g/l

Cavrara:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono avere lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore

Articolo 7

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo veneto, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

2. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumante, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

7. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Articolo 8

1. I vini della denominazione di origine controllata «Bagnoli» fino a 5 litri devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni; chiuse con tappo raso bocca.

2. È tuttavia consentito, ad esclusione dei vini spumanti, dei vini in versioni riserva e del vino Vin da viajo, per le bottiglie di contenuto fino a litri 1,5 l'uso del tappo a vite a vestizione lunga.

3. È altresì consentito, sempre con esclusione delle tipologie spumante, delle versioni riserva e della tipologia Vin da viajo, l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.
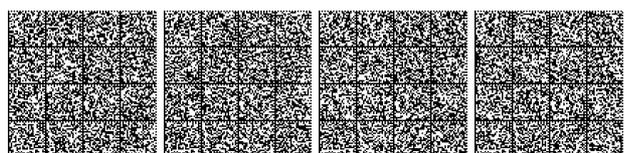
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI BIANCO	B283	X	888	1	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI BIANCO RISERVA	B283	X	888	1	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSSO	B283	X	999	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSSO RISERVA	B283	X	999	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSATO	B283	X	999	3	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET	B283	X	CAB	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET RISERVA	B283	X	CAB	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET SAUVIGNON	B283	X	043	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B283	X	043	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET FRANC	B283	X	042	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET FRANC RISERVA	B283	X	042	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CARMENERE	B283	X	336	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CARMENERE RISERVA	B283	X	336	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CORBINA	B283	X	406	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CORBINA RISERVA	B283	X	406	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CAVRARA	B283	X	405	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CAVRARA RISERVA	B283	X	405	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MARZEMINA BIANCA	B283	X	329	1	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MARZEMINA BIANCA RISERVA	B283	X	329	1	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MERLOT	B283	X	146	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MERLOT RISERVA	B283	X	146	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI TURCHETTA	B283	X	410	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI TURCHETTA RISERVA	B283	X	410	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B283	X	205	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA	B283	X	205	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI VIN DA VIAJO (LIQUOROSO)	B283	X	203	2	X	X	D	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI VIN DA VIAJO (LIQUOROSO) RISERVA	B283	X	203	2	A	X	D	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (BIANCO)	B283	X	203	1	X	X	B	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (BIANCO) PAS DOSE'	B283	X	203	1	X	X	B	0	O	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (BIANCO) EXTRA BRUT	B283	X	203	1	X	X	B	0	F	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (BIANCO) BRUT	B283	X	203	1	X	X	B	0	G	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (BIANCO) EXTRA DRY	B283	X	203	1	X	X	B	0	H	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (BIANCO) DRY	B283	X	203	1	X	X	B	0	I	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO O ROSE')	B283	X	203	3	I	X	B	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO O ROSE') PAS DOSE'	B283	X	203	3	I	X	B	0	O	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO O ROSE') EXTRA BRUT	B283	X	203	3	I	X	B	0	F	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO O ROSE') BRUT	B283	X	203	3	I	X	B	0	G	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO O ROSE') EXTRA DRY	B283	X	203	3	I	X	B	0	H	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO O ROSE') DRY	B283	X	203	3	I	X	B	0	I	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO O ROSE') DEMI SEC	B283	X	203	3	I	X	B	0	L	Nuovo
"CLASSICO" e "STORICO"										
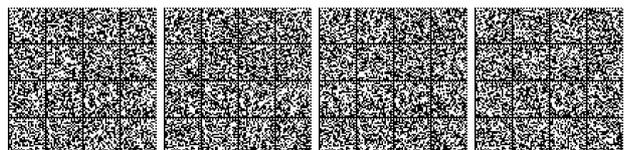
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI BIANCO CLASSICO	B283	A	888	1	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI BIANCO CLASSICO RISERVA	B283	A	888	1	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSSO CLASSICO	B283	A	999	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSSO CLASSICO RISERVA	B283	A	999	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSATO CLASSICO	B283	A	999	3	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET CLASSICO	B283	A	CAB	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET CLASSICO RISERVA	B283	A	CAB	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET SAUVIGNON CLASSICO	B283	A	043	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET SAUVIGNON CLASSICO RISERVA	B283	A	043	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET FRANC CLASSICO	B283	A	042	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CABERNET FRANC CLASSICO RISERVA	B283	A	042	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CARMENERE CLASSICO	B283	A	336	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CARMENERE CLASSICO RISERVA	B283	A	336	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CORBINA CLASSICO	B283	A	406	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CORBINA CLASSICO RISERVA	B283	A	406	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CAVRARA CLASSICO	B283	A	405	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CAVRARA CLASSICO RISERVA	B283	A	405	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MARZEMINA BIANCA CLASSICO	B283	A	329	1	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MARZEMINA BIANCA CLASSICO RISERVA	B283	A	329	1	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MERLOT CLASSICO	B283	A	146	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI MERLOT CLASSICO RISERVA	B283	A	146	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI TURCHETTA CLASSICO	B283	A	410	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI TURCHETTA CLASSICO RISERVA	B283	A	410	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO CLASSICO	B283	A	205	2	X	X	A	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO CLASSICO RISERVA	B283	A	205	2	A	X	A	1	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI VIN DA VIAJO CLASSICO	B283	A	203	2	X	X	D	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI VIN DA VIAJO CLASSICO RISERVA	B283	A	203	2	A	X	D	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (BIANCO)	B283	A	203	1	X	X	B	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (BIANCO) PAS DOSE'	B283	A	203	1	X	X	B	0	O	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (BIANCO) EXTRA BRUT	B283	A	203	1	X	X	B	0	F	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (BIANCO) BRUT	B283	A	203	1	X	X	B	0	G	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (BIANCO) EXTRA DRY	B283	A	203	1	X	X	B	0	H	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (BIANCO) DRY	B283	A	203	1	X	X	B	0	I	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (ROSATO O ROSE')	B283	A	203	3	I	X	B	0	X	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (ROSATO O ROSE') PAS DOSE'	B283	A	203	3	I	X	B	0	O	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (ROSATO O ROSE') EXTRA BRUT	B283	A	203	3	I	X	B	0	F	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (ROSATO O ROSE') BRUT	B283	A	203	3	I	X	B	0	G	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (ROSATO O ROSE') EXTRA DRY	B283	A	203	3	I	X	B	0	H	Nuovo
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (ROSATO O ROSE') DRY	B283	A	203	3	I	X	B	0	I	Nuovo
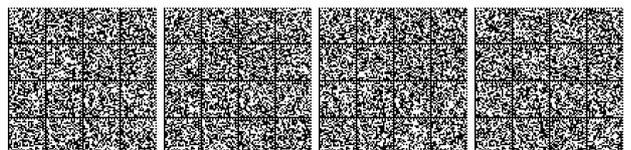
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE STORICO (ROSATO O ROSE') DEMI SEC	B283	A	203	3	I	X	B	0	L	Nuovo
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti										
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSSO PASSITO	B283	X	999	2	D	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO	B283	X	203	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO PASSITO	B283	X	203	2	D	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO RISERVA	B283	X	203	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO VENDEMMIA TARDIVA	B283	X	203	2	F	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (BIANCO)	B283	X	888	1	X	X	B	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI SPUMANTE (ROSATO)	B283	X	999	3	X	X	B	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI ROSSO CLASSICO PASSITO	B283	A	999	2	D	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO	B283	X	203	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO PASSITO	B283	X	203	2	D	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO RISERVA	B283	X	203	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO VENDEMMIA TARDIVA	B283	X	203	2	F	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO CLASSICO	B283	A	203	2	X	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO CLASSICO PASSITO	B283	A	203	2	D	X	A	0	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO CLASSICO RISERVA	B283	A	203	2	A	X	A	1	X	
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI FRIULARO CLASSICO VENDEMMIA TARDIVA	B283	A	203	2	F	X	A	0	X	

11A15041

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Raggio Verde società cooperativa sociale», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 9 settembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 10 novembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Il Raggio Verde - Società Cooperativa Sociale, con sede in Cosenza (codice fiscale 02842000784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'Avv. Antonio Gagliardi, nato a Cosenza il 3 febbraio 1978, ivi domiciliato in via Isonzo, n. 63, ne è nominato Commissario Liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14468

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Gelsomino cooperativa sociale in liquidazione» in Cropani, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria/straordinaria in data 3 novembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 22 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società il gelsomino società cooperativa sociale, in liquidazione, con sede in Cropani (CZ) (codice fiscale 02754570790) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e l'avv. Oscar Basile, nato a Cosenza il 9 ottobre 1979, ivi domiciliato in via Calabria, n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001,n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14469

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Erodoto.it società cooperativa», in Cassano allo Ionio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di revisione ordinaria in data 27 ottobre 2010 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Erodoto.It - Società cooperativa, con sede in Cassano allo Ionio (CS) (codice fiscale 02386200782) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Antonio Gagliardi, nato a Cosenza il 3 febbraio 1978, ivi domiciliato in via Isonzo, n. 63, ne è nominato Commissario Liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14470

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Fiorito, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Maria Fiorito, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestato di frequenza della scuola di formazione professionale per parrucchiera, conseguito presso la «Gewerbliche Schule» - Scuola Professionale per l'Artigianato di Hoppenlau (Germania), della durata di 3 anni con tirocinio, del Certificato rilasciato dalla Camera dell'artigianato della Regione Stoccarda di superamento dell'esame di «lavorante» relativamente alla professione di «parrucchiera» e dell'Attestato di attitudine professionale rilasciato dalla Corporazione dei parrucchieri in Waibligen, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Fiorito, cittadina italiana, nata a Biel (Svizzera) in data 30 ottobre 1969, sono riconosciuti i titoli di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14874

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgiana Borodea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Georgiana Borodea, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Certificat de competente profesionale» - Certificato di idoneità professionale postliceale, qualifica stilista parrucchiere, conseguito presso il Grupul Scolar de Arte si Meserii «Spiru Haret» UCECOM di Bucarest (Romania), della durata di 1 anno, per oltre 957 ore, unitamente all'esperienza maturata in Romania quale lavoratrice dipendente nel settore dal 10 ottobre 2006 al 1° dicembre 2009, per complessivi 3 anni e 2 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Georgiana Borodea, cittadina rumena, nata a Giurgiu (Romania) in data 21 novembre 1986, è riconosciuto il titolo di qualifica di cui in premessa unito all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido

per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14875

DECRETO 3 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Edoardo Nappi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. Edoardo NAPPI, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento dei titoli di "Tecnico in Belleza y Peluquería " (Tecnico in Bellezza e Parruccheria), "Certificado de Aprobación - Peluquero" (Certificato di superamento: Parrucchiere), "Certificación de Aptitud Profesional - Auxiliar de Belleza" – (Certificato di attitudine professionale "Ausiliare in Bellezza"), conseguiti presso l'istituto INFOTEP – Istituto Nazionale di Formazione Tecnico Professionale di Santo Domingo (Repubblica Dominicana), della durata complessiva di 1860 ore, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente presso il Centro di estetica e bellezza Sugey dal 1° luglio 2007 al 1° agosto 2010 per complessivi anni 3 e 30 gg., dei quali 2 anni di apprendistato e 1 di "tecnico", per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Edoardo NAPPI, cittadino italiano, nato a Torino (TO) in data 2 aprile 1967, sono riconosciuti i titoli di qualifica di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14876

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Abolizione della compilazione del piano terapeutico per i medicinali a base di «Clopidogrel». (Determinazione n. 2708/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 30 maggio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 28 settembre 2011 che ha deliberato per l'abolizione del PT per tutte le specialità medicinali a base di clopidogrel;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Per le specialità medicinali a base di clopidogrel è abolita la compilazione del piano terapeutico.

La prescrizione del medicinale è viceversa, regolamentata da quanto previsto all'allegato 2 e successive modifiche, della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A15021

DETERMINAZIONE 14 novembre 2011.

Riclassificazione del medicinale per uso umano ROPINIROLO EG ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2730/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EG s.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ;

Vista la domanda con la quale la ditta EG s.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg compresse rivestite con film da 21 compresse in flacone HDPE;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nelle sedute del 12 luglio 2011 e dell'8 novembre 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROPINIROLO EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni;

«0,25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038428280 (in base 10) 14NRMS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

«0,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038428367 (in base 10) 14NRQH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,76.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,17.

«1 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038428429 (in base 10) 14NRSF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,21.

«2 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038428482 (in base 10) 14NRU2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,39.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ROPINIROLO EG è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A15133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluoxetina Generics»

Estratto determinazione V&A.PC/II/732 del 24 ottobre 2011

Specialità Medicinale: FLUOXETINA GENERICS.

Confezioni: 037053105/M - «20 mg compressa dispersibile» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: Generics (UK) limited.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i. è autorizzata la modifica dell'etichetta esterna, nella versione grafica definitiva, con l'inserimento di pittogrammi.

Le etichette esterne sono allegate alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14737

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mononine»

Estratto determinazione V&A.PC/II/729 del 24 ottobre 2011

Specialità Medicinale: MONONINE.

Confezioni:

028142026/M - 1 fiala 500 ui + kit con flaconcino solv. 5 ml;

028142038/m - 1 fiala 1000 ui + kit con flaconcino solv. 10 ml.

Titolare A.I.C: CSL Behring GmbH;

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/002-003/II/053.

Tipo di modifica: modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito il prodotto è un medicinale biologico o immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità.

Modifica Apportata:

Modifica del modulo 3.2.S.2.2:

Sostituzione del filtro usato durante la fase G del processo di produzione: da YM 100 a Asaki Planova 20N.

Modifica del buffer di eluizione (colonna di DEAD sephadex.) usato durante la fase D del processo di produzione: da 2m sodio cloruro a 0.6 M sodio cloruro.

Introduzione della fase di aggiustamento del Fattore IX DEAE eluato: il Fattore IX DEAE eluato viene aggiustato ad una concentrazione di sodio di 1.3M per aggiunta di del buffer di aggiustamento dell'eluato (0.01M sodio citrato e 4M sodio cloruro pH 7.0 ±0.1).

È autorizzata altresì, la modifica degli stampati come di seguito indicato:

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione: 4.4.

Da:

Le misure prese sono considerate efficaci per i virus con involucro lipidico come HIV, HBV e HCV.

Le misure prese hanno un valore limitato contro i virus senza involucro lipidico come HAV ed il parvovirus B19.

L'infezione di Parvovirus B19 può essere grave in donne in gravidanza (infezione fetale) e per individui con immunodeficienza o aumento degli eritrociti (ad es. anemia emolitica).

A:

Le misure prese sono considerate efficaci per i virus con involucro lipidico come HIV, HBV e HCV e contro i virus senza involucro lipidico come HAV ed il parvovirus B19;

e del corrispondente paragrafo 2 del Foglio Illustrativo:

Da:

Le misure prese sono considerate efficaci per i virus con involucro lipidico come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), il virus dell'epatite B ed il virus dell'epatite C (infiammazione del fegato).

Le misure prese possono avere un valore limitato contro i virus senza involucro lipidico come HAV ed il parvovirus B19.

L'infezione di Parvovirus B19 può essere grave in donne in gravidanza (infezione fetale) ed in individui il cui sistema immunitario è depresso o che hanno qualche tipo di anemia (es. anemia falciforme o anemia emolitica).

A:

Le misure prese sono considerate efficaci per i virus con involucro lipidico come il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), il virus dell'epatite B ed il virus dell'epatite C (infiammazione del fegato) e contro i virus senza involucro lipidico dell'epatite A ed il parvovirus B19.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14738

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Merrem»

Estratto Determinazione V&A.PC/II/727 del 24 ottobre 2011

Specialità Medicinale: MERREM

Confezioni:

028949081 - "500 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 10 FLACONCINI

028949093 - "1000 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 10 FLACONCINI

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0467/001-002/II/001

Tipo di Modifica:

Aggiornamento del fascicolo qualità in seguito a una decisione della Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio) : altra varia

Modifica Apportata: ARMONIZZAZIONE DEL DOSSIER DI QUALITA' (MODULO 3) A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 30 O 31 DELLA DIRETTIVA 2001/83/EC.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ufficio Valutazione e Autorizzazione

Pratica N° C02/2010/333

11A14739

Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Cervarix».

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, per la specialità CERVARIX, nella seduta del 28 e 29 settembre 2011 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità relativa alla riformulazione delle indicazioni terapeutiche e la variazione della scheda posologica, già autorizzate a livello EMA dei paragrafi 4.1 e 4.2 del RCP, a seguito di procedura europea n. EMEA/H/C/000721/II/0011+0017, senza modifica di prezzo e condizioni negoziali.

11A15020

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ceftazidima Germed» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/126 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA GERMED.

Confezioni:

AIC n. 036087017 250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - Un flaconcino di polvere + fiala solvente da 1 ml;

AIC n. 036087029 500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - Un flaconcino di polvere è fiala solvente da 1,5 ml;

AIC n. 036087031 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - Un flaconcino di polvere + fiala solvente da 3 ml;

AIC n. 036087043 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso - Un flaconcino di polvere + fiala solvente da 10 ml;

AIC n. 036087056 2 g polvere per soluzione per infusione - Un flaconcino di polvere.

Titolare AIC: GERMED PHARMA SPA.

Procedura Nazionale

con scadenza il 16 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15022

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ceftazidima IG» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 128 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA IG.

Confezioni: AIC n. 036569034 1G/3ML polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3 ml.

Titolare AIC: IG FARMACEUTICI.

Procedura Nazionale

con scadenza il 17 agosto 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15023

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Ceftazidima FG» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 127 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA FG.

Confezioni: AIC n. 036566038 1G/3ML polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3 ml.

Titolare AIC: FG S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 17 agosto 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15024

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Ceftazidima Pensa» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/129 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA PENSA.

Confezioni:

AIC n. 036494019 500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 1 flaconcino + fiala solvente da 1,5 ml;

AIC n. 036494021 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 1 flaconcino + fiala solvente da 3 ml;

AIC n. 036494033 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso: 1 flaconcino + fiala solvente da 10 ml;

AIC n. 036494045 2 g polvere per soluzione per infusione: 1 flaconcino di polvere.

Titolare AIC: PENSA PHARMA S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 5 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15025

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ceftazidima Sigma-Tau Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/130 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA SIGMA-TAU GENERICS.

Confezioni:

AIC n. 036459016 1g/3ml Polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml;

AIC n. 036459028 1g/10ml Polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1 flaconcino fiala solvente da 10 ml;

AIC n. 036459030 2g Polvere per soluzione per infusione, 1 flaconcino di polvere.

Titolare AIC: SIGMA TAU GENERICS S.p.A.

Procedura nazionale

con scadenza il 9 luglio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15026

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Deltazime» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/131 del 28 ottobre 2011

Medicinale: DELTAZIME.

Confezioni:

AIC n. 036590014 250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 1 ml;

AIC n. 036590026 500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 1,5 ml;

AIC n. 036590038 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 3 ml;

AIC n. 036590040 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso - 1 flaconcino di polvere + fiala solvente da 10 ml;

AIC n. 036590053 2 g polvere per soluzione per infusione - 1 flaconcino di polvere.

Titolare AIC: LABORATORIO FARMACEUTICO CT S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 18 agosto 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15027

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ceftazidima Sandoz» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/135 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA SANDOZ.

Confezioni:

036209017 1g/3ml Polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml;

036209029 1g/10ml Polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1 flaconcino fiala solvente da 10 ml;

036209031 2g Polvere per soluzione per infusione, 1 flaconcino di polvere.

Titolare AIC: SANDOZ S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza 6 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15028

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Mazdima» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/132 del 28 ottobre 2011

Medicinale: MAZDIMA.

Confezioni:

036446019 500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1,5 ml;

036446021 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare: 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml.

Titolare AIC: MAGIS FARMACEUTICI S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza 8 settembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15029

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tottizim» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/133 del 28 ottobre 2011

Medicinale: TOTTIZIM.

Confezioni:

036501017 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1,5 ml;

036501029 «1 g/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml;

036501031 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino fiala solvente da 10 ml;

036501043 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere.

Titolare AIC: SO.SE.PHARM S.r.l.

Procedura nazionale.

Con scadenza 19 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15030

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Sanavir» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/139 del 28 ottobre 2011

Medicinale: SANAVIR.

Confezione: 033209014 250 mg polvere per soluzione per infusione 3 flaconcini.

Titolare AIC: Hospira Italia S.R.L.

Procedura nazionale.

Con scadenza 29 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15031

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ceftazidima Teva» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/136 del 28 ottobre 2011

Medicinale: CEFTAZIDIMA TEVA.

Confezioni:

036022022 1G/3ML polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3 ml;

036022034 1G/10ML polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso, 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

036022046 2G polvere per soluzione per infusione, 1 flacone polvere.

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.r.l.

Procedura nazionale.

Con scadenza 5 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15032

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Dizatec» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/137 del 28 ottobre 2011

Medicinale: DIZATEC.

Confezioni:

036460020 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 3 ml;

036460032 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino fiala solvente da 10 ml;

036460044 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere.

Titolare AIC: GENETIC S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza 9 luglio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15033

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Novaselect»

Estratto determinazione V&A/N n. 1272 del 7 novembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METRONIDAZOLO NOVASELECT, nelle forme e confezioni: «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione» flacone di vetro da 100 ml; «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione» 30 flaconi di vetro da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni dí seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Novaselect S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Zona Industriale - Tito Scalo, 85050 (PZ) Italia, Codice Fiscale 02790010967.

Confezione: «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione» flacone di vetro da 100 ml A.I.C. n. 038334013 (in base 10) 14KVKX (in base 32).

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 100 ml contengono:

Principio Attivo: metronidazolo 0,5 g; pH compreso tra 4,5 e 6,0;

Eccipienti: sodio monoidrogeno fosfato bibasico dodecaidrato 0,15 g; acido citrico monoidrato 0,042 g; sodio cloruro 0,74 g; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Produttore del principio attivo: Unichem Laboratories Limited, Plot No 99, M.I.D.C. Area, Village Dhatav-Roha, Dist. Raigad, 402 116 Roha, Maharashtra, India.

Produttore del prodotto finito: NOVASELECT S.p.A., Zona Industriale - Tito Scalo, 85050 (PZ) Italia (tutte le fasi);

Confezione: «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione» 30 flaconi di vetro da 100 ml A.I.C. n. 038334025 (in base 10) 14KVL9 (in base 32);

Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 100 ml contengono:

Principio Attivo: metronidazolo 0,5 g; pH compreso tra 4,5 e 6,0;

Eccipienti: sodio monoidrogeno fosfato bibasico dodecaidrato 0,15 g; acido citrico monoidrato 0,042 g; sodio cloruro 0,74 g; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml;

Produttore del principio attivo: Unichem Laboratories Limited, Plot No 99, M.I.D.C. Area, Village Dhatav-Roha, Dist. Raigad, 402 116 Roha, Maharashtra, India;

Produttore del prodotto finito: NOVASELECT S.p.A., Zona Industriale - Tito Scalo, 85050 (PZ) Italia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni gravi sostenute da batteri anaerobi, particolarmente Bacteroides fragilis, altre specie di bacteroides ed altri anaerobi sui quali il metronidazolo esercita azione

battericida, come Fusobacteria, Eubacteria, Clostridia e Cocchi Gram-positivi anaerobi.

Il metronidazolo è stato impiegato con risultati favorevoli nelle setticemie, batteriemie, ascessi cerebrali, polmonite necrotizzante, osteomielite, febbre puerperale, ascessi pelvici, peritoniti e piaghe post-operatorie, nelle quali erano stati isolati uno o più dei batteri anaerobi citati.

Prevenzione delle infezioni post-operatorie causate da batteri anaerobi, particolarmente Bacteroides e cocchi Gram-positivi anaerobi.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

Confezione: A.I.C n. 038334013 - «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione «flacone di vetro da 100 ml

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 2,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 4,96.

Confezione: A.I.C. n. 038334025 - «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione» 30 flaconi di vetro da 100 ml.

Classe di rimborsabilità:«H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 51,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 84,65.

Classificazione ai fini della fornitura. Confezione: A.I.C. n. 038334013 - «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione» flacone di vetro da 100 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 038334025 - «0,5 g/ 100 ml soluzione per infusione» 30 flaconi di vetro da 100 ml - OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15131

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atofloc»

Estratto determinazione n. 2719 del 14 novembre 2011

Medicinale: ATOFLOC

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl (Austria).

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396018/M (in base 10) 16JT7L (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396020/M (in base 10) 16JT7N (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396032/M (in base 10) 16JT80 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396044/M (in base 10) 16JT8D (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396057/M (in base 10) 16JT8T (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396069/M (in base 10) 16JT95 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396071/M (in base 10) 16JT97 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396083/M (in base 10) 16JT9M (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040396095/M (in base 10) 16JT9Z (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396107/M (in base 10) 16JTBC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396119/M (in base 10) 16JTBR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396121/M (in base 10) 16JTBT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396133/M (in base 10) 16JTC5 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396145/M (in base 10) 16JTCK (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396158/M (in base 10) 16JTCY (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396160/M (in base 10) 16JTD0 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396172/M (in base 10) 16JTDD (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040396184/M (in base 10) 16JTDS (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396196/M (in base 10) 16JTF4 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396208/M (in base 10) 16JTFJ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396210/M (in base 10) 16JTFL (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396222/M (in base 10) 16JTFY (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396234/M (in base 10) 16JTGB (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396246/M (in base 10) 16JTGQ (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396259/M (in base 10) 16JTH3 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396261/M (in base 10) 16JTH5 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040396273/M (in base 10) 16JTHK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg di atorvastatina (come atorvastatina calcio).

Eccipienti:

Nucleo

Carbonato di sodio anidro;

Cellulosa microcristallina;

Sodio amido glicolato (tipo *A)*;

Povidone (K 25);

Silice colloidale anidra;

Magnesio stearato.

Rivestimento:

Ipromellosa:

Macrogol 4000;

Biossido di titanio;

Lattosio monoidrato.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania;

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia.

Confezionamento e rilascio lotti:

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Germania;

Lek SA, Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia;

Lek S.A., Ul. Podlipie 16 C, 95 010 Strykow, Polonia;

Aeropharm GmbH, Francois-Mitterand-Allee I and Theodor-Neubauer-Strasse 33/36, 07407 Rudolstadt, Germania.

Confezionamento secondario: Pieffe Depositi s.r.l., via Formellese Km 4.300, 00060 Formello, (Roma), Italia.

Indicazioni terapeutiche

Ipercolesterolemia:

Atofloc è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi nei pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria, inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista) (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson),
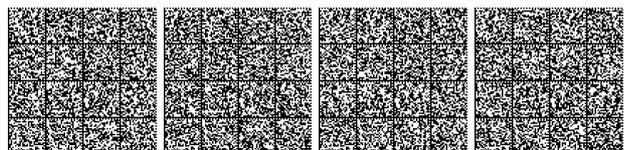
quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

Atofloc è anche indicato per ridurre il colesterolo totale e il colesterolo LDL nei pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote, come terapia aggiuntiva ad altri trattamenti ipolipemizzanti (per esempio LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare:

Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ritenuti ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396057/M (in base 10) 16JT8T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,33.

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396145/M (in base 10) 16JTCK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,18.

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396234/M (in base 10) 16JTGB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,78.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,47.

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396018/M (in base 10) 16JT7L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,34.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa); € 2,52.

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396107/M (in base 10) 16JTBC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 13.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,44.

«40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040396196/M (in base 10) 16JTF4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATOFLOC è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15132

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2597/2011 del 30 settembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Teva Pharma».

Nell'estratto della determinazione n. 2597/2011 del 30 settembre 2011 relativa al medicinale per uso umano VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA PHARMA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2011 - serie generale - n. 238 - supplemento ordinario n. 219 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto Confezionamento, Controllo, Rilascio dei Lotti: si intenda aggiunto: Teva Pharmaceutical works Private Limited Company, H-4042, Debrecen, Pallagi str. 13 Ungheria;

dove è scritto: confezionamento:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, H-4042, Debrecen, Pallagi str. 13 Ungheria;

Teva Pharma, S.L.U. C/C, n. 4 Poligono Industria Malpica 50016 Zaragoza, Spagna;

Scanpharm A/S Topstykket 12, DK-3460 Birkerød Danimarca;

Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, S.A. Av. Das Indústrias, Alto de Coloride, 2735 -213 Cacém, Portogallo.

Leggasi:

Confezionamento:

Teva Pharma, S.L.U. C/C, n. 4 Poligono Industria Malpica 50016 Zaragoza, Spagna;

Scanpharm A/S Topstykket 12, DK-3460 Birkerød Danimarca;

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A. Av. Das Indústrias, Alto de Coloride, 2735-213 Cacém, Portogallo.

11A15134

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2421/2011 del 21 giugno 2011, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Hospira».

Nell'estratto della determinazione n. 2421/2011 del 21 giugno 2011, relativa al medicinale per uso umano Remifentanil Hospira, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2011 - serie generale - n. 156, supplemento ordinario n. 165, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio si ritiene opportuno verificare quanto segue:

dove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche: Remifentanil Hospira è indicato come agente analgesico da usarsi durante l'induzione e/o il mantenimento dell'anestesia generale»,

leggasi:

«Indicazioni terapeutiche: Remifentanil Hospira è indicato come agente analgesico da usarsi durante l'induzione e/o il mantenimento dell'anestesia generale.

Remifentanil Hospira è indicato per la produzione di analgesia in pazienti di età maggiore o uguale a 18 anni di terapia intensiva sottoposti a ventilazione meccanica».

11A15135
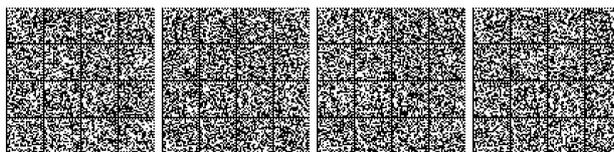
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad Euro 51.645.689,91, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2011;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza Mutui	Tasso Fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7 Y + 4,15%	Euribor 6 mesi + 4,10%
Fino a 15 anni	Swap 10 Y + 3,85%	Euribor 6 mesi + 3,80%
Fino a 20 anni	Swap 12 Y + 4,15%	Euribor 6 mesi + 4,10%
Fino a 25 anni	Swap 15 Y + 4,30%	Euribor 6 mesi + 4,30%
Oltre 25 anni	Swap 20 Y + 4,00%	Euribor 6 mesi + 4,00%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis - Eur.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 22 settembre 2011.

11A15207

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (CILEA), in Milano.

Con decreto ministeriale 11 novembre 2011, è approvato il nuovo statuto del Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica (CILEA), con sede in Milano.

11A15139

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «DÜSSELDORFER MOSTERT»/«DÜSSELDORFER SENF MOSTERT»/«DÜSSELDORFER URTYP MOSTERT»/«AECHTER DÜSSELDORFER MOSTERT».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 321 del 4 novembre 2011, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pasta di Mostarda - «DÜSSELDORFER MOSTERT»/«DÜSSELDORFER SENF MOSTERT»/«DÜSSELDORFER URTYP MOSTERT»/«AECHTER DÜSSELDORFER MOSTERT»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A14811

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 11 ottobre 2011, recante «Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario EUROTRANSBIO».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2011, alla pagina 90, nell'allegato 5, per mero errore materiale, non è stata indicata la Banca Nazionale del Lavoro appartenente al raggruppamento «Centrobanca». Pertanto deve intendersi inclusa nell'elenco delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero.

11A15137

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Ingrid Carli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di Kralj, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0043910 in data 8 novembre 2011, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 19 dicembre 1929, n. 11419/652 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kralj, nato l'8 giugno 1882 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di Carli con estensione ai figli Vittorio, Bruno, Dorotea e Maria.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Ingrid Carli, nipote di Bruno, nata il 16 aprile 1959 a Zagabria (HR), residente a Trieste, Strada di Rozzol n. 24, è ripristinato nella forma originaria di Kralj, come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

11A15138

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-273) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
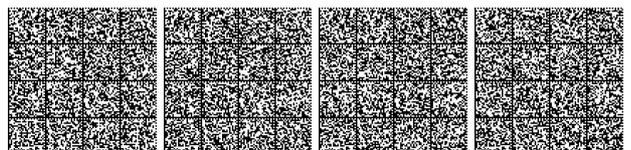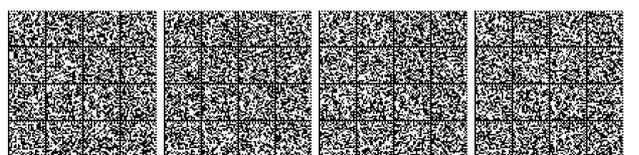
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**
- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**
- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.